



Berna,

Destinatari:

Governi cantonali

Modifica della Costituzione, del Codice penale, del Codice penale militare e del diritto penale minorile (interdizione di esercitare un'attività, d'intrattenere contatti e di accedere a un'area geografica): avvio della consultazione

Onorevoli Consiglieri di Stato,

il 23 febbraio 2011 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di consultare i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e le cerchie interessate in merito alla modifica della Costituzione, del Codice penale, del Codice penale militare e del diritto penale minorile (interdizione di esercitare un'attività nonché interdizione d'intrattenere contatti e di accedere a un'area geografica).

In allegato troverete l'avamprogetto di legge e il rapporto esplicativo.

Le modifiche proposte attuano la mozione Carlo Sommaruga (08.3373) «Rafforzare il diritto penale per prevenire la pedocriminalità e altri reati» che chiede principalmente di proteggere più efficacemente i minori da persone che hanno già commesso un reato contro l'integrità sessuale dei bambini. A tal fine la vigente interdizione penale dell'esercizio di una professione va ampliata e completata con una nuova interdizione d'intrattenere contatti e di accedere a un'area geografica. La protezione rafforzata contro persone condannate per reati specifici non è pensata soltanto per i bambini e gli adolescenti bensì, in una certa misura, anche per le persone anziane e malate che dipendono dall'assistenza di terzi.

L'applicazione della nuova interdizione di esercitare un'attività professionale ed extraprofessionale si fonda primariamente sull'estratto specifico del casellario giudiziale per privati. Tale estratto (o un documento straniero equivalente) dovrà sempre essere chiesto prima di impiegare una persona per svolgere un'attività professionale o extraprofessionale implicante il contatto con minori o con persone particolarmente vulnerabili. Nell'ambito del presente avamprogetto viene altresì proposta una nuova norma costituzionale che consente alla Confederazione di disciplinare tale materia nel modo più ampio possibile. Tale norma conferisce alla Confederazione la competenza di emanare disposizioni volte a proteggere i minori e le altre persone particolarmente vulnerabili contro determinati reati. Nel rapporto esplicativo l'obbligo di esigere un estratto del casellario giudiziale è soltanto abbozzato per essere poi dibattuto. Andrà successivamente concretizzato nell'avamprogetto di legge sul casellario giudiziale, presumibilmente posto in consultazione verso la metà del 2011.

La consultazione termina il **31 maggio 2011**.

Ulteriori copie della documentazione sono disponibili all'indirizzo Internet <http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html>.



Vi preghiamo di comunicare i vostri pareri per posta e, se possibile, per e-mail all'Ufficio federale di giustizia, Ambito direzionale Diritto penale, Bundesrain 20, 3003 Berna. Per qualsiasi ulteriore chiarimento è a Vostra disposizione il signor Peter Häfliger (tel. 031 322 41 45, peter.haefliger@bj.admin.ch).

Ringraziandovi sin d'ora della vostra preziosa collaborazione, vi preghiamo di gradire, onorevoli Consiglieri di Stato, l'espressione della nostra alta stima.

Simonetta Sommaruga
Consigliera federale

Allegati:

- Avamprogetto in consultazione e rapporto esplicativo (d, f, i)
- Elenco dei destinatari (d, f, i)